

STATUTO

**SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ELPIS - IMPRESA SOCIALE "IN
LIQUIDAZIONE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA MATTEO
CIAMARRA 46

Numero REA: AG - 219321

Codice fiscale: 02709120816

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
- IMPRESA SOCIALE	
"SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ELPIS -	
IMPRESA SOCIALE" o in forma abbreviata "ELPIS - IMPRESA	
SOCIALE - S.R.L.". 	
- TITOLO I -	
Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto	
Articolo 1	
Denominazione	
1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al	
decreto legislativo n.03 luglio 2017 n.112 una società	
consortile a responsabilità limitata - impresa sociale -	
denominata	
"SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ELPIS -	
IMPRESA SOCIALE" o in forma abbreviata "ELPIS - IMPRESA	
SOCIALE - S.R.L.". 	
1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza	
è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
Articolo 2	
Sede e domicilio dei soci	
2.1 La Società ha sede nel comune di Agrigento,	
all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. Spetta	
all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la	
comunicazione al competente Registro delle Imprese del	
successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito	

	dello stesso comune.	
	2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie	
	sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire,	
	nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero,	
	succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie,	
	rappresentanze e unità locali in genere.	
	2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei	
	soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il	
	proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può	
	altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di	
	posta elettronica.	
	In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal	
	registro delle imprese.	
	Articolo 3	
	Durata	
	3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2028	
	(trentuno dicembre duemilaventotto), e potrà essere	
	prorogata a norma di legge	
	Articolo 4	
	Oggetto	
	4.1 La società esercita in via stabile e principale	
	un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di	
	lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	

	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	alle sue attività, nel settore accoglienza, anche,	
	umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi e	
	per gli effetti di cui all'articolo 2, del decreto	
	legislativo n.112 del 03 luglio 2017.	
	In particolare, la Società ha per oggetto l'erogazione e la	
	gestione dei servizi del "LOTTO 1 GIG 72036987A4 - fornitura	
	di servizi alla persona, gestione amministrativa e	
	registrazione stranieri, assistenza generica e sanitaria	
	alla persona e connessi - C.A.R.A. di Mineo	
	4.2 La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi	
	di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere	
	e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati	
	nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di	
	import- export, industriali, finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	4.3 La società potrà assumere, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento, sia in Italia che	
	all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre	
	società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al	
	proprio.	
	4.4 Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei	
	confronti del pubblico.	

	- TITOLO II -	
	Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferibilità -	
	Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione	
	Articolo 5	
	Capitale sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 3.000,00 (tremila virgola	
	zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.	
	5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con	
	conferimenti diversi dal denaro.	
	5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può	
	stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge	
	e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.	
	5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle	
	partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 6.	
	5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola,	
	adesione al presente Statuto.	
	5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci	
	possono effettuare versamenti infruttiferi in conto	
	capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive	
	partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono	
	raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della	
	normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel	
	rispetto, infine, della normativa in materia di	

	antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere,	
	qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto	
	scritto.	
	Articolo 6	
	Trasferimento delle partecipazioni e relativo divieto -	
	Prelazione	
	6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto	
	tra vivi e per successione a causa di morte.	
	6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto	
	tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da	
	esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio	
	posseduta.	
	Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà	
	perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.	
	6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi	
	"quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali	
	aumenti del capitale.	
	6.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a	
	titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti	
	di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda	
	proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi,	
	in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la	
	permuta, il conferimento in società, la costituzione di	
	rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si	
	verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento	

	d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato	
	fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta	
	o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle	
	quote.	
	6.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto	
	od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la	
	propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo	
	amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante	
	acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo	
	oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la	
	cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo	
	oneroso diversa dalla vendita.	
	6.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono	
	esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto	
	dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la	
	loro decisione al socio che intende alienare.	
	6.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la	
	partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in	
	proporzione alle rispettive partecipazioni.	
	6.8 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la	
	prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra	
	eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da	

	un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in	
	difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale	
	della provincia ove ha sede la società.	
	6.9 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di	
	prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla	
	comunicazione del prezzo o del valore determinato	
	dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse	
	modalità previste in precedenza.	
	6.10 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il	
	cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare	
	rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però	
	a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.	
	6.11 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitano il	
	diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce	
	automaticamente e pro quota a favore di quei soci che,	
	viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e	
	che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato	
	nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di	
	volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve	
	essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione.	
	L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che	
	hanno già rinunciato al diritto di prelazione.	
	6.12 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal	
	presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la	
	società e verso i terzi in genere.	

	6.13 La procedura prevista dal presente articolo non si	
	applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di	
	reintestazione al fiduciante, intendendosi tali	
	trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di	
	trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea	
	retta del socio cedente.	
	Articolo 7	
	Recesso ed esclusione	
	7.01 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla	
	legge.	
	7.02 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	
	che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti	
	al procedimento e della partecipazione posseduta.	
	7.03 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera	
	soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è	
	esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
	del socio, con le modalità di cui al secondo comma del	
	presente articolo.	
	7.04 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente	
	per l'intera partecipazione posseduta.	
	7.06 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera	

	o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o	
	annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	7.07 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del	
	principio di non discriminazione nei casi previsti dalla	
	legge. In ogni caso, il socio escluso ha diritto di adire	
	l'assemblea.	
	- TITOLO III -	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Articolo 8	
	Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.	
	8.01 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro competenza.	
	8.02 Le decisioni dei soci possono essere adottate in	
	assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante	
	consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su	
	iniziativa dell'organo amministrativo.	
	8.03 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate	
	in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della	
	metà del capitale sociale.	

	Articolo 9	
	Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto	
	9.01 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati	
	una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla	
	decisione.	
	9.02 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un	
	unico documento, ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché	
	il termine assegnato per far pervenire l'espressione del	
	consenso alla società. Le decisioni assumono la data di	
	detto termine.	
	9.03 La consultazione scritta o il consenso espresso possono	
	essere fatti per telefax o per posta elettronica e la	
	sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma	
	digitale.	
	9.04 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico	
	o dal presidente del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 10	
	Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.	
	10.01 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo	

	amministrativo anche fuori dalla sede della società, in	
	Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea ovvero	
	Negli Stati Uniti o in Canada. In caso di impossibilità di	
	tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea	
	può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato,	
	o anche da un socio.	
	10.02 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata	
	spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 2.	
	10.03 Le convocazioni possono essere fatte con telefax o	
	messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno	
	cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o	
	all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti	
	ai sensi dell'art. 2.	
	10.04 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora	
	la prima vada deserta.	
	10.05 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 11	

	Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare.	
	Rappresentanza dei soci.	
	11.01 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il	
	voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.	
	11.02 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto	
	non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere	
	conferita per iscritto.	
	11.03 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	

	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.	
	11.04 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono	
	presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 12	
	Verbalizzazione	
	12.01 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza	
	ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	12.02 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto	
	pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi	
	necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di	
	deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto	
	tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	delle decisioni dei soci ai sensi di legge.	
	Articolo 13	
	Presidenza	
	13.01 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore	
	Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o,	
	in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore	
	più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.	
	13.02 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto	
	dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per	

	delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e	
	possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione,	
	per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	- TITOLO IV -	
	Amministrazione e rappresentanza	
	Articolo 14	
	Organo amministrativo	
	14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta	
	dei soci, da un amministratore unico, o da più	
	amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.	
	14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono	
	rieleggibili.	
	14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica	
	dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori;	
	nel caso di amministrazione affidata a più persone, la	
	decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori	
	operano con metodo collegiale, formando il consiglio di	
	amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo	
	caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati	
	in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche	
	in caso di adozione del metodo individuale, gli	
	amministratori dovranno comunque adottare con metodo	
	collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli	

	aumenti del capitale.	
	14.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi	
	membri un presidente, se questi non è stato nominato con	
	decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o	
	più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non	
	necessariamente amministratore).	
	14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica	
	fino alla prima decisione dei soci.	
	14.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a	
	cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai	
	soci ovvero, la metà nel caso di consiglio di	
	amministrazione composto da un numero pari di componenti,	
	l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto	
	con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.	
	14.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei	
	soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolari	
	cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dal	
	del decreto legislativo n.112/2017. I soci possono altresì	
	attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato,	

	negli stessi limiti di legge.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del	
	presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta	
	di un suo componente.	
	Articolo 15	
	Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto	
	15.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano	
	assicurati una adeguata informazione ed il diritto di	
	partecipare alla decisione.	
	15.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un	
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire	
	l'espressione del consenso alla società. Le decisioni	
	assumono la data di detto termine.	
	15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del	
	presente articolo sono valide se prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica	
	e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.	

	Articolo 16	
	Adunanze del Consiglio di amministrazione	
	16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso	
	la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il	
	presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda	
	scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente	
	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o,	
	nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima	
	dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali	
	componenti dell'organo di controllo.	
	16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite	
	con la presenza della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono	
	validamente costituite con la presenza di tutti gli	
	amministratori e di tutti i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	16.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti.	
	16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono	
	essere trascritte sul libro delle decisioni degli	
	amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.	

	16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video	
	collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto	
	nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la	
	riunione e il soggetto verbalizzante.	
	16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di	
	sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai	
	partecipanti.	
	Articolo 17	
	Poteri	
	17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed	
	ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni	
	per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,	
	esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo,	
	riserva alle decisioni dei soci.	
	Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione il	
	potere di rappresentanza spetta al Presidente e, in caso di	
	asua assenza o impedimento, al Vice presidente i quali,	
	quindi, sono legali rappresentanti della società.	
	17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei	

	limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli	
	amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i	
	poteri, e può nominare direttori generali, direttori e	
	procuratori, per determinati atti o categorie di atti,	
	conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in	
	relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.	
	L'amministratore unico e gli amministratori cui	
	l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei	
	limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori	
	per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli	
	stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della	
	società.	
	Articolo 18	
	Rappresentanza	
	18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui	
	l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al	
	presidente del consiglio di amministrazione, e in caso di	
	sua assenza o impedimento, al vice presidente del consiglio	
	di amministrazione, è attribuita la rappresentanza della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori	
	e procuratori eventualmente nominati è attribuita la	
	rappresentanza della società nei limiti dei poteri	
	conferiti.	
	- TITOLO V -	

	Organo di controllo e revisione legale	
	Articolo 19	
	Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale	
	19.1 I soci possono nominare un revisore legale, anche	
	società di revisione legale, e/o un organo di controllo,	
	quest'ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco	
	unico o da un collegio sindacale.	
	19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore	
	legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo	
	per tempo vigente per cui in caso di superamento di due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435bis, c.c.	
	ridotti della metà, per cui è obbligatoria la nomina	
	dell'organo di controllo che vigili sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile.	
	19.3 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo	
	esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei	
	soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso	
	tale funzione.	
	19.4 All'organo di controllo si applicano in ogni caso le	
	disposizioni sul collegio sindacale previste per la società	
	per azioni.	
	19.5 In caso di nomina del collegio sindacale, questo è	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le	

	relative riunioni possono svolgersi con intervenuti	
	dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di	
	telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente	
	statuto per il consiglio di amministrazione.	
	- TITOLO VI -	
	Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche	
	dei soci	
	Articolo 20	
	Esercizio sociale	
	20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle	
	disposizioni di legge.	
	L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa	
	approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese	
	competente il bilancio sociale.	
	Articolo 21	
	Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e	
	straordinaria	
	21.1 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro	
	soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono	
	destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio.	

	21.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque	
	denominati, nonché fondi e riserve in favore di	
	amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e	
	collaboratori.	
	- TITOLO VII -	
	Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni	
	finali	
	Articolo 22	
	Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione	
	22.01 La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	22.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi.	
	22.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque	
	causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci	
	nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le	
	modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori;	
	(iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la	
	rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle	
	quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali	
	limiti ai poteri dei liquidatori.	

	22.04 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i	
	liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.	
	22.05 In caso di estinzione della Società impresa sociale,	
	per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il	
	residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non	
	profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti	
	ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea.	
	Articolo 23	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle	
	attività	
	23.01 I lavoratori della Società Impresa Sociale e i	
	destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno	
	coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con	
	apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.	
	Articolo 24	
	Cariche sociali	
	24.01 I soggetti che assumono le cariche sociali devono	
	possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai	
	sensi del decreto legislativo 112/2017 i seguenti requisiti	
	di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza	
	passata in giudicato;	
	(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività	
	esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti	

	amministrativi o gestionali d'impresa in generale;	
	(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura	
	patrimoniale con la società tali da compromettere	
	l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al	
	precedente art. 14.7.	
	Articolo 25	
	Clausola compromissoria	
	25.01 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	societari, comprese quelle relative alla validità delle	
	delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla	
	competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da	
	o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci,	
	i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il	
	regolamento della Camera Arbitrale della provincia ove ha	
	sede la società.	
	25.02 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro	
	unico nominato dalla Camera Arbitrale.	
	25.03 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale	
	deciderà secondo diritto.	
	25.04 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la	
	soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due	
	terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il	
	diritto di recesso.	

26 di 27

27 di 27